REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2015-16

Premessa al regolamento di istituto

L'Istituto, nel rispetto dei singoli e della loro autonomia di pensiero, si configura come comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

Le norme che seguono si propongono, pertanto, di regolare la vita interna dell'Istituto; si ispirano direttamente ed esplicitamente ai principi della Costituzione Italiana (e segnatamente agli artt. 3, 33 e 34) e recepiscono le indicazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti"(emanato con D.P.R.del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) e del regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e loro modifiche ed integrazioni).

Il Regolamento di Istituto, in attuazione della disposizione di cui all'art. 5 bis del D.P.R.
n. 235/2007, dispone, inoltre, l'adozione del "Patto educativo di corresponsabilità", ad esso allegato, quale patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della scuola.
E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa , deliberato dal Collegio dei Docenti il 29/10/2015.

Il Liceo Scientifico Statale "C.Pisacane" costituisce una comunità composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori. Tutti i membri della comunità scolastica hanno pari dignità e sono costantemente impegnati, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, a garantire, in ogni circostanza, eguale responsabilità per il perfetto funzionamento della Istituzione scolastica.
La comunità scolastica del Liceo Scientifico si inserisce nella più vasta comunità locale, sia sociale sia culturale, nella quale si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre Istituzioni scolastiche.

Titolo I : STUDENTI

Capo I

Codice di comportamento

Articolo 1

Oggetto

Oggetto del codice di comportamento è l'esercizio dei doveri posti in capo agli studenti dal D.P.R. 24/6/98, n.249 e dal D.P.R. 21/11/07, n. 235.

Articolo 2

Frequenza delle lezioni

1.La frequenza delle lezioni è obbligatoria e costituisce requisito fondamentale ed indispensabile affinchè l'anno scolastico possa essere riconosciuto valido.

Ai sensi degli artt.2 e 14, comma 7, del Decreto del Presidente dalla Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale obbligatorio; in caso contrario, lo studente è escluso dallo scrutinio finale.

2. Nello scrutinio finale il consiglio di classe accerta preliminarmente, sulla base delle rilevazioni dei docenti coordinatori di classe e dei dati forniti dall'ufficio di segreteria, che l'obbligo di cui al precedente comma 1 sia stato rispettato.

3. Conformemente alle disposizioni ministeriali in materia, a discrezione del consiglio di classe, e sulla base di idonea documentazione prodotta dalla famiglia, possono essere ammesse deroghe all'obbligo di cui al precedente comma 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni, deliberate dal Collegio dei docenti :

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia (da indicare in maniera precisa);
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- alunni nomadi e/o giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze, in mancanza di un fascicolo personale o di un elenco di assenze/presenze che segua l'alunno negli spostamenti da una scuola all'altra;
- assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- partecipazione a progetti P.O.N. (stage in Italia o all'estero) ;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

4. Le deroghe di cui al precedente comma 3 possono essere accordate se il consiglio di classe ritiene che, nonostante le assenze, lo studente può essere valutato in tutte le discipline.
5. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'inizio delle lezioni , fissato alle ore 8.30; l'accesso degli studenti nell'Istituto ha luogo alle ore 8,25

Articolo3

Comportamento

Per assicurare la civile convivenza e il corretto funzionamento della vita scolastica, gli alunni devono tenere, in tutte le circostanze, un comportamento improntato al rispetto, al dialogo, alla cordialità.

Il rispetto dei compagni di scuola è il più importante dovere dello studente.

A tutto il personale della scuola sono dovuti collaborazione e rispetto.
Le disposizioni impartite dal personale docente e non docente devono essere sollecitamente eseguite, fermo restando, per lo studente, il diritto di discuterle successivamente.
In particolare :

- eviteranno richieste di uscita dalla classe non necessarie;
- eviteranno di sostare nei corridoi senza giustificato motivo, specialmente durante il cambio delle ore di lezione in attesa degli insegnanti, per non disturbare i compagni di altre classi che stanno lavorando; eviteranno soprattutto di rientrare in classe con ritardo dopo l'intervallo, e comunque non dopo il docente; si ricorda che è previsto un intervallo di dieci minuti alla fine della terza ora di lezione;
- eviteranno di lasciare l'aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni classe verrà dotata di cestini per la raccolta differenziata;
- eviteranno di portare in classe alimenti vari per festeggiare ricorrenze;
- eviteranno un abbigliamento poco consono alla scuola e scarsamente decoroso;
- eviteranno l'uso di un linguaggio scurrile e volgare sia in aula che nei momenti d'intervallo;
- eviteranno di mancare di rispetto agli operatori della scuola e ai collaboratori scolastici incaricati della vigilanza nei corridoi o in sostituzione momentanea del docente assente;
- chiederanno il permesso di uscire dalla classe per recarsi al bagno uno alla volta,per genere;
- Per la lezione di Educazione Fisica o per recarsi nei laboratori gli alunni attenderanno l'insegnante, con il quale usciranno e torneranno in classe. Durante gli spostamenti manterranno un comportamento corretto e civile.

Articolo 4

Rispetto delle norme di sicurezza-divieto di fumo

1. A tutela dell'incolumità propria e altrui, e sotto pena di provvedimenti disciplinari in caso di mancanze accertate, gli studenti devono astenersi da comportamenti pericolosi e devono rispettare puntualmente le norme di sicurezza.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la scuola adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di chi rimuove o manomette la segnaletica e i dispositivi di sicurezza installati nell'edificio.
3. Gli studenti sono tenuti alla più diligente collaborazione nello svolgimento delle esercitazioni di simulazione delle situazioni di emergenza, attenendosi alle procedure del relativo piano.
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge in materia di divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze degli edifici, come stabilito dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104.

Articolo 5

Divieto di utilizzo di telefoni cellulari, i phone e tablet

1. Durante le lezioni è vietato l'uso dei telefoni cellulari, che devono rimanere spenti.
2.Poichè, per comunicazioni urgenti con la famiglia, gli studenti possono accedere alla Segreteria per l'utilizzo dei telefoni della scuola, è sconsigliata l'introduzione di tali apparecchi nell'edificio scolastico.
3. In caso di utilizzo non autorizzato, i docenti provvedono al ritiro dell'apparecchio e alla successiva restituzione nelle mani dei genitori.

Articolo 6

Mezzi, oggetti e valori

1. La scuola non assume alcuna responsabilità di custodia di mezzi individuali di trasporto parcheggiati nelle pertinenze dell'edificio scolastico, di oggetti o valori di proprietà dello Studente e dei suoi Familiari.

Articolo 7

Diffusione stampa studentesca

1.La diffusione di stampa studentesca nonché l'affissione di manifesti nell'ambito scolastico devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente Scolastico.

2.La diffusione di stampa studentesca o di volantini, all'interno dell'Istituto, non deve assumere carattere commerciale e non deve essere in contrasto con le norme vigenti in materia.

Articolo 8

Utilizzo delle aule, dei laboratori e delle attrezzature didattiche

1. L'uso di attrezzature o strumenti, di cui dispone l'istituto, è subordinato allo svolgimento di attività didattiche programmate dai docenti e con la presenza dei docenti.
2. Lo studente si astiene dai comportamenti che possono arrecare danno alle strutture della scuola, o aggravare ingiustamente il carico di lavoro del personale addetto alla manutenzione, al riordino e alle pulizie.
3. Ogni classe è responsabile degli arredi e delle suppellettili presenti nella propria aula, e risponde collettivamente di eventuali danni arrecati qualora non ne venga individuato il responsabile.
4. E' proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche.
5. Nell'utilizzo dei laboratori e della biblioteca, gli studenti sono tenuti a rispettare:
   a) le norme generali di utilizzo stabilite dal docente responsabile del laboratorio;
   b) le disposizioni impartite dal docente e dall'assistente tecnico che guidano l'esercitazione.
   c) danni eventualmente arrecati alle attrezzature didattiche, accertati al termine del loro utilizzo da parte della classe, sono addebitati a quest'ultima sempre che non sia possibile identificarne il responsabile.
   d) Nella scuola è vietato far uso di apparecchi e materiali estranei all'attività didattica.

Articolo 9

Patto educativo di corresponsabilità

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 21 novem-bre 2007, n. 235, è richiesta a tutti gli studenti iscritti e ai loro genitori (o agli esercenti la patria potestà) la sottoscrizione del "patto educativo di corresponsabilità"
2. Il testo del patto di cui al precedente comma 1 è approvato dal Collegio dei docenti con apposita deliberazione, è allegato al presente Regolamento ed è pubblicato sul sito web della scuola.
3. In caso di revisione o modifica del patto, il collegio adotta con apposita deliberazione il nuovo testo; in mancanza, si intende tacitamente prorogato il testo in vigore.

Capo II

Modalità di Giustificazione di assenze e ritardi

Articolo 1

Libretto scolastico

1.Tutte le giustificazioni devono essere presentate sull'apposito libretto, che gli studenti devono avere sempre con loro;

2.Il libretto personale deve essere custodito con ogni cura;

3.Il libretto viene ritirato personalmente da uno dei genitori (o chi altro eserciti la patria potestà) in segreteria depositando la firma in presenza dell'impiegato addetto .

4.Qualora un alunno smarrisca il libretto delle giustificazioni, può richiederne un altro

Articolo 2

Giustificazione delle assenze

1.Tutte le assenze e tutti i ritardi devono essere giustificati; le giustificazioni, sia delle assenze, sia dei ritardi del giorno precedente non preventivamente giustificati, sono presentate all'insegnante in servizio alla prima ora.

2.Saranno accettate soltanto le giustificazioni firmate dal genitore che ha depositato la firma. Non sono ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno.

3.L'insegnante cui viene presentata la giustificazione procede al controllo della firma (che deve corrispondere a quella depositata all'atto del ritiro del libretto) e del periodo di assenza, che deve corrispondere ai dati contenuti nel registro di classe.

4. In tutti i casi dubbi, l'insegnante può richiedere all'ufficio di segreteria di condurre le opportune verifiche; può altresì richiedere, nei casi di particolare necessità, l'intervento del dirigente o del collaboratore vicario.
5.La giustificazione deve essere presentata nel giorno in cui lo studente rientra a scuola.
6.Gli alunni che dopo un'assenza rientrano a scuola senza la giustifica sono ammessi in classe con riserva; potranno giustificare l'indomani e gli insegnanti della prima ora, permanentemente delegati al controllo delle giustifiche e alla relativa trascrizione sul diario di classe, annoteranno l'ammissione in classe "con riserva" e la segnaleranno nell'apposito spazio.
7.La giustifica va consegnata al massimo entro due giorni dal rientro a scuola ; in mancanza o se non consegnata in tempo utile la giustifica non sarà più ritenuta valida
8. Le assenze giustificate in ritardo o non giustificate o non ritenute valide hanno rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta (rispetto delle regole).
9. Per le assenze di 6 o più giorni consecutivi per motivi di salute, è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico per la riammissione a scuola (art.42 del DPR N.1518 del 1967; art. 2 della L.R. n.21/2005 del FVG). Per periodi di assenze inferiori a 6 giorni non è obbligatorio ma può essere presentato come giustificazione dei giorni di assenza, in tal caso i certificati medici devono essere presentati obbligatoriamente entro 7 giorni dal rientro a scuola.
10.In caso di assenze ripetute e frequenti saranno informati i genitori. Più precisamente, le famiglie saranno avvertite dal coordinatore di classe, tramite mail o sms, entro un massimo di 5 assenze e/o ritardi.

Articolo 3

Casi di frequenza irregolare - vigilanza sull'adempimento all'obbligo di istruzione

1. I coordinatori dei consigli di classe verificano periodicamente la regolarità della frequenza e segnalano alle famiglie eventuali anomalie; i casi di evasione dell'obbligo di istruzione sono segnalati, a cura della presidenza, al sindaco del comune di residenza dello studente

Articolo 4

Ritardi

1.L'ingresso a scuola dopo l'orario d'inizio delle lezioni ha carattere di eccezionalità ed è giustificabile solo se è motivato da cause di forza maggiore.
2. Tutti i ritardi, qualunque ne sia la durata, devono essere giustificati.
3. In caso di ritardo non superiore a dieci minuti, l'alunno è ammesso immediatamente in classe e il ritardo verrà annotato sul registro di classe.
4. Ogni 10 ritardi superiori ai 15 minuti equivalgono ad un giorno di assenza nella valutazione della frequenza, ad eccezione di casi reiterati che saranno valutati in sede collegiale. L'entrata con 1 ora di ritardo viene conteggiata come quattro ritardi.
5.Sono tollerati i ritardi collettivi che coinvolgano più alunni, dovuti a motivi di forza maggiore
(straordinarie condizioni meteorologiche , blocchi stradali, scioperi, ritardi dei mezzi di trasporto).

Articolo 5

Uscite anticipate

1. La richiesta di uscita anticipata dell'alunno ha carattere di eccezionalità ed è autorizzata solo in caso di effettiva necessità, a discrezione del dirigente scolastico e dei suoi collaboratori. Sono ammesse, al massimo, tre uscite anticipate per quadrimestre.
2. La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata per iscritto, utilizzando le pagine apposite del libretto personale dello studente; la richiesta, salvo i casi di indisposizione o di forza maggiore, deve essere presentata alla prima ora di lezione;
3. Non sono ammesse uscite anticipate se non per validi motivi, e comunque solo se i minorenni vengono prelevati da un genitore .
5.Anche per le uscite anticipate si applica lo stesso criterio : ogni 5 uscite anticipate equivalgono ad un giorno di assenza.

Articolo 6

Indisposizioni e infortuni

1. Qualora l'alunno accusi un'indisposizione o si infortuni, i genitori verranno immediatamente avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all'atto dell'iscrizione.
2. Nel caso in cui non sia possibile contattare i genitori, o nel caso in cui si presentino situazioni tali da determinare l'esigenza di un immediato intervento medico, il dirigente provvederà a trasferire l'alunno in autoambulanza al più vicino pronto soccorso.
3. Nel trasferimento al pronto soccorso l'alunno viene accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico, fino al momento in cui intervengono personalmente i genitori.

Articolo 7

Assenze degli insegnanti

1. Gli insegnanti che si assentano, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, vengono sostituiti.
2. Le ore di supplenza sono ore di lezione a tutti gli effetti.
3. Qualora non vi sia disponibilità di docenti supplenti, il dirigente o i suoi collaboratori adottano i provvedimenti necessari per la vigilanza degli alunni;

Articolo 8

Scioperi e assemblee sindacali del personale

1. La Scuola, in caso di sciopero del personale docente e non docente, non garantisce il servizio sia in termini di attività curriculare sia in termini di assistenza. Gli alunni saranno avvertiti la mattina stessa prima dell'entrata in classe.
2. Se sono previste assemblee sindacali, il dirigente provvede ad avvisare con anticipo le famiglie, indicando, se possibile, e sulla base delle dichiarazioni volontarie di adesione rese dai docenti e dal personale, in che misura può garantire il servizio.
3. Le assenze dalle lezioni dovute a scioperi del personale scolastico non sono conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Capo III – Norme e criteri per la valutazione

Articolo 1

Oggetto

1. Le norme di cui al presente capo hanno per oggetto le regole interne relative alla valutazione degli studenti e all'ammissione agli esami di stato conclusivi del corso di studi.
2. Il presente capo del regolamento fa riferimento alle norme di legge e ai decreti ministeriali vigenti in materia, di cui costituisce la concretizzazione operativa.

Articolo 2

Funzioni e momenti della valutazione

1. La valutazione ha le seguenti funzioni:

a) diagnostica, quando ha il fine di accertare i livelli di partenza e i prerequisiti;
b) formativa, quando si colloca nel corso dello svolgimento di una unità di apprendimento e ha lo scopo di fornire al docente informazioni sull'andamento del processo di insegnamento/apprendimento;
c) sommativa, quando al termine di un modulo didattico mira ad accertare e valutare la conoscenza da parte dello studente degli argomenti svolti.

2. L'esito delle prove di valutazione sommativa si esprime in un voto da 3 a 10, che concorre alla definizione della valutazione periodica e finale dello studente; l'esito della valutazione diagnostica o formativa è comunicato allo studente, ma non concorre a determinare la valutazione finale.
3.La valutazione è la tappa finale di un percorso didattico, scandito da obiettivi, strumenti e contenuti. Essa, quindi, dovrà porsi prima di tutto come momento di autovalutazione da parte dei docenti, di analisi dei punti di forza e di debolezza delle strategie adottate e dell'efficacia del percorso stesso e poi come verifica degli obiettivi conseguiti dagli alunni. L' attività valutativa si articola in due momenti:

1. la verifica, cioè la raccolta di dati relativamente alle varie attività svolte nell'Istituto;
2. la valutazione, cioè l'integrazione e l'interpretazione dei dati raccolti.

4. Ai fini della formalizzazione della valutazione sulla pagella scolastica, l'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri.

Articolo 3 *Verifiche sommative*

1.Le verifiche sommative, nelle quali è sottoposto a valutazione l'apprendimento dello studente, possono essere scritte, grafiche, orali o pratiche, secondo le caratteristiche della materia.

2.Le verifiche mirano ad un duplice scopo: accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle programmazioni disciplinari e dai percorsi pluridisciplinari e valutare l'efficacia dell'azione didattica.

3.la verifica è scandita in sequenze preventivamente definite;
4. è coerente con gli obiettivi programmati;
5. la complessità della prova è proporzionale al tempo assegnato;
6. In occasione delle verifiche sommative, lo studente è informato:
a) del fatto di essere sottoposto a verifica;
b)della modalità della prova
c) dei contenuti e delle abilità oggetto di valutazione;
d) degli obiettivi che si intendono raggiungere con l'unità didattica
e) dei criteri di valutazione della prova.
7. È obbligo del docente, dare pre-avviso dello svolgimento della prova una settimana prima; il preavviso ha anche la funzione di evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di più prove impegnative nella stessa mattinata.
8. Lo studente è tenuto a sottoporsi alla prova nel giorno stabilito dal docente; in caso di assenza, non ha diritto a recuperarla, a meno che egli non dimostri che l'assenza nel giorno della verifica è dovuta a caso di assoluta forza maggiore.
9. Lo studente ha il diritto di conoscere la valutazione assegnata a ciascuna prova di verifica: subito se si tratta di interrogazione orale; entro 10 giorni se si tratta di prova scritta.

Articolo 4

Modi e tempi di somministrazione delle verifiche (biennio e triennio)
Discipline con due ore di insegnamento a settimana:

1. se è prevista la valutazione per lo scritto e per l'orale: due prove (tra scritto e orale) a quadrimestre;
2. per le discipline che hanno solo la valutazione orale, le verifiche dovranno essere due di cui eventualmente una scritta strutturata;

Discipline con tre ore di insegnamento a settimana:

1. se è prevista la valutazione per lo scritto e per l'orale tre prove (tra scritto ed orale) a quadrimestre;
2. per le discipline che hanno solo la valutazione orale, le verifiche dovranno essere tre di cui eventualmente una scritta strutturata;

Discipline con quattro o più ore di insegnamento a settimana:

1. quattro prove (tra scritto e orale) a quadrimestre di cui eventualmente una strutturata;

Per tutte le discipline :

1. nelle prove scritte i docenti dovranno utilizzare le griglie disciplinari compilate in seno ai Dipartimenti e allegate al POF ; far firmare dagli alunni per presa visione il risultato analitico;
2. nelle prove orali i docenti dovranno utilizzare la griglia compilata in seno al Dipartimento e allegata al POF così da motivare sempre il voto comunicato in tempo reale agli studenti
3. una prova orale può essere sostituita da una prova scritta strutturata o semistrutturata. Le tipologie delle prove variano in conformità agli obiettivi che si intendono sottoporre a verifica;

4.due prove simulate a carattere multidisciplinare nelle classi V (una a fine I quadrimestre ed una a fine anno);

5.le date per le simulazioni delle terze prove nella quinta classe sono concordate e comuni per le classi parallele in cui vengono somministrate; anche le discipline oggetto delle simulazioni sono concordate e comuni.

6.prove d'ingresso nelle prime classi con valore puramente diagnostico.

Articolo 5

Tipologie verifiche scritte

1.

- trattazione sintetica di argomenti;
- analisi e commento di testi;
- saggio breve;
- articolo di giornale
- tema di ordine generale;
- tema di argomento storico;
- quesiti a risposta multipla e singola;
- traduzione di testi brevi e progressivamente complessi;
- risoluzione di problemi e/o esercizi;
- costruzione di grafici;
- risoluzione di esercizi e/o problemi.

2.Dalla terza classe in poi le prove scritte d'italiano devono rispettare le tipologie proposte all'esame di Stato.

3. Ogni docente farà uso delle griglie con gli indicatori per la correzione delle prove scritte, per la valutazione delle verifiche orali, per la prova grafica e la pratica sportiva.

Articolo 6

Valutazione periodica

1. Dopo la conclusione del primo quadrimestre, il consiglio di classe si riunisce per formalizzare gli esiti della valutazione intermedia di ciascuno studente.

2.Ciascun docente porta la sua proposta di voto al Consiglio di Classe, che decide in via definitiva sui singoli voti e che ha il potere di modificarli affinché il risultato globale corrisponda al giudizio di tutto il Consiglio sull'alunno.

3. Il consiglio accerta se lo studente può essere valutato in tutte le discipline, avendo sostenuto le prove di verifica previste dall'insegnante; in tal caso, su proposta di ciascun docente, assegna, per tutte le materie e per il comportamento, la votazione in decimi relativa al periodo considerato.

4. Il voto del quadrimestre è determinato dai:

- risultati delle verifiche (sommative);
- progressi registrati rispetto alla situazione di partenza;
- assiduità nella frequenza scolastica;
- partecipazione alle attività didattiche;
- impegno nello studio individuale;metodo di studio;

5. La determinazione del voto, in ogni disciplina, nelle valutazioni intermedie e finali, tiene conto degli elementi sopra indicati e non si riduce ad una operazione meramente aritmetica.

6. Per tutti i casi in cui il profitto è insoddisfacente, il consiglio di classe delibera idonee iniziative di recupero e sostegno, ivi compresi, se necessario e se sussistono i relativi fondi a bilancio, interventi integrativi da effettuarsi al di fuori dell'orario scolastico, che – se previsti – devono essere obbligatoriamente frequentati dagli studenti interessati, a meno che i genitori dichiarino per iscritto che intendono provvedere in proprio e sotto la loro responsabilità.

Articolo 7

Valutazione finale, ammissione alla classe successiva o all'esame di stato,
sospensione del giudizio

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe accerta:
a) se lo studente ha rispettato le norme relative alla frequenza obbligatoria delle lezioni, se può essere valuta-to in tutte le discipline, avendo sostenuto le prove di verifica previste dall'insegnante; in mancanza, lo studente non viene scrutinato e non è ammesso alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del corso di studi;
b) se lo studente, avendo acquisito una valutazione di almeno 6/10 in tutte le discipline, compreso il comportamento, può essere ammesso alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del corso di studi;
c) nelle classi dalla prima alla quarta, se sussistono, sulla base delle proposte di voto formulate da ciascun docente per la propria disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per il rinvio del giudizio finale.

2. L'accertamento di cui al precedente comma 1, lettera c), avviene sulla base dei seguenti criteri generali, per cui di norma non è ammesso alla classe successiva : a) lo studente che abbia conseguito una votazione inferiore a 6/10 in più di tre discipline; b) lo studente che abbia riportato un voto di condotta inferiore a 6/10.

3. Nell'adozione della deliberazione di rinvio della formulazione del giudizio finale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in presenza di materie con profitto insufficiente, il consiglio di classe, oltre a considerare i parametri oggettivi terrà conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline in cui non ha conseguito una votazione sufficiente nel corso dell'anno scolastico successivo;
b) della possibilità di fruire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo;
c) dei miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza;
d) dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di recupero organizzate dalla scuola;
f) del curriculum scolastico precedente;
g) dell'impegno e della partecipazione;
h) della regolarità della frequenza alle lezioni.

4. All'esame di stato conclusivo del corso di studi sono ammessi gli studenti che hanno conseguito una votazione di almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento.

Articolo 8

Valutazione del comportamento

1.Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali per la valutazione del comportamento degli studenti, in riferimento alla normativa stabilita nel D. L. 1.9.2008 n.37 art.2, che prevede l'assegnazione di un voto di condotta che concorra effettivamente alla media scolastica generale degli studenti. In particolare, nel computo delle assenze, che in base alle ultime disposizioni ministeriali, non devono superare un quarto del monte ore annuale, viene inserito il conteggio dei ritardi e delle uscite anticipate. L'assegnazione del

voto di condotta inferiore alla sufficienza implica automaticamente la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato per gli alunni delle classi terminali. Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle fasce di livello della griglia allegata al presente Regolamento, e considera il comportamento degli alunni all'interno della scuola durante il normale orario delle lezioni, durante le attività extracurriculari pomeridiane, durante le attività di assemblea e/o di cogestione , durante i trasferimenti di sede e in occasione di conferenza all'esterno dell'Istituto, visite guidate e viaggi d'istruzione.

2. Il voto di condotta viene attribuito sulla base dei seguenti indicatori:

a. rispetto degli altri e dell'ambiente;
b. rispetto delle regole;
c. partecipazione alle attività di classe e di Istituto;
d. frequenza.

Articolo 9

Debiti formativi

1. Qualora, in presenza di proposte di voto inferiori a sei decimi, ma non gravemente insufficienti, da parte dei docenti di una, due o, al massimo, tre discipline, abbia deliberato il rinvio della formulazione del giudizio finale, il consiglio di classe e, in particolare, i docenti delle materie in cui lo studente ha fatto rilevare carenze di preparazione provvedono a redigere una comunicazione individuale, in cui sono indicati, per le materie risultate insufficienti:

a) i voti insufficienti.

b) gli argomenti sui quali lo studente deve prepararsi nei mesi estivi, e sulla cui conoscenza verrà condotto apposito accertamento prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo;

c) gli interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze riscontrate, le modalità e i tempi delle relative verifiche.

2. La comunicazione viene dalla Scuola consegnata alle famiglie .

Articolo 10

Criteri per la valutazione del credito formativo (solo classi III – IV – V)

1.Nell'attribuzione del credito formativo, il Collegio Docenti considera solo esperienze qualificanti, debitamente documentate, da cui derivino competenze coerenti con il tipo di studi seguito; in ogni caso dovranno essere:

-coerenti con gli obiettivi del P.O.F;
-riscontrabili nella formazione didattico- educativa dello studente.

2.Il Collegio Docenti ha riconosciuto valide le seguenti attività:

- ✓ partecipazione con esito positivo a valutazioni esterne (olimpiadi provinciali, regionali, nazionali) ;
- ✓ partecipazione a progetti interni al POF con prodotti, elaborati e valutazioni finali positive;
- ✓ attività sportiva e di volontariato previo accordo e/o autorizzazione della Scuola;

- ✓ soggiorni studio all'estero e/o stage di formazione europea: FIRST e PET;
- ✓ conseguimento della patente europea informatica (ECDL);
- ✓ vincitori di concorsi culturali a livello provinciale / regionale / nazionale.

Nel merito, si precisa, che i Consigli di Classe riterranno validi solo:

- ✓ i certificati personalizzati e circostanziati, che riportano la durata e gli esiti dell'esperienza formativa ;

- ✓ gli attestati rilasciati da Enti pubblici;
- ✓ i corsi di lingua all'estero soltanto se le certificazioni saranno rilasciate, o convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento. Tali certificazioni, ai sensi dell'art.3, comma 3, dell'O.M. n.49/2000, devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica. L'elenco dei certificati riconosciuti e delle istituzioni accreditate è quello a cui fa riferimento la C.M. n. 117 del 14 aprile 2000.
- ✓ i titoli maturati sono validi una sola volta nel corso del triennio;
- ✓ la partecipazione ai progetti POF è valida solo nell'anno scolastico in corso 2014/15.
- ✓ Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, la valutazione dei crediti formativi non comporta deroghe ai punteggi minimi e massimi della banda di oscillazione prevista dal regolamento ministeriale in funzione della media dei voti.

Articolo 11

Criteri per l'assegnazione del credito scolastico

1. Il credito scolastico, a partire dalla classe terza, è assegnato in sede di scrutinio finale in base alla media dei voti e nel rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento ministeriale.
2. Il credito scolastico è attribuito tenendo conto della media finale dei voti e dei seguenti indicatori:

- ✓ la promozione alla classe successiva avviene all'unanimità;
- ✓ l'assiduità nella frequenza, attestata con oggettiva evidenza dal numero di ore non superiori a 80 nell'anno scolastico;
- ✓ la partecipazione ad almeno una delle attività previste dal POF (olimpiadi provinciali, regionali e nazionali , progetti, gare sportive, tutoraggio, progetti PON);
- ✓ credito formativo maturato in attività esterne alla Scuola: ECDL, FIRST, PET, attività sportiva, previa accordo e/o autorizzazione della Scuola; soggiorni studio all'estero e/o stage di formazione presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti; attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti ed associazioni riconosciute.

3.Nell'assegnazione del credito agli alunni delle classi **terze e quarte**, previsto per la fascia in cui si colloca la media scolastica, il Consiglio di Classe assegnerà il punteggio massimo, previsto dalla fascia, agli alunni che hanno:

a) una media pari o superiore a 0,7;
b) Una media pari a 0,5 e inferiore a 0,7 e soddisfano almeno 1 dei criteri;
c) Una media parie a 0,3 e inferiore a 0,5 e soddisfano almeno 2 dei criteri;
d) Una media pari a 0,1 e inferiore a 0,3 e soddisfano almeno 3 dei criteri.

4.Nell'assegnazione del credito agli studenti delle classi **quinte**, previsto per la fascia in cui si colloca la media scolastica, il Consiglio di Classe assegnerà il punteggio massimo, previsto dalla fascia, agli alunni che hanno:

a) una media superiore a 0,5;
b) Una media pari a 0,3 e inferiore o pari a 0,5 e soddisfano almeno 1 dei criteri;
c) Una media pari a 0,1 e inferiore a 0,3 e soddisfano almeno 2 dei criteri.

5.Per gli alunni che, in sede di valutazione finale, abbiano riportato la sospensione del giudizio, l'attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo il superamento delle prove del

debito; i voti riportati nelle verifiche di recupero devono fare media con i voti riportati nello scrutinio finale.

Capo IV: Diritti di iniziativa e di partecipazione

Articolo 1

Oggetto

1. Oggetto delle norme di cui al presente capo è l'esercizio dei diritti di partecipazione democratica garantiti dalle norme di legge e dallo statuto delle studentesse e degli studenti (articoli 12, 13 e 14 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

Articolo 2

Assemblee di classe e di istituto

1.Le assemblee di classe e di istituto si svolgono nel rispetto delle norme di cui all'artt.12 e 13 del Testo Unico approvato con decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2.Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità che salvaguardano l'art.74, comma 3 dello stesso D.L.vo 297/94 , che prevede per lo svolgimento delle lezioni 200 giorni. Pertanto la comunicazione ministeriale del 26 novembre 2003 (prot. N.4733/A3) stabilisce che le giornate riservate alle Assemblee d'Istituto, durante l'orario di lezione, per concorrere pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni devono essere così articolate : a) un numero non superiore a quattro di assemblee d'Istituto aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici,e scientifici, alle quali partecipano esperti regolarmente autorizzati dal Consiglio d'Istituto; b) ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

3.L'Assemblea di Istituto è richiesta dal Comitato Studentesco o da non meno del 10% degli alunni. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'orario, dell'ordine del giorno - la tematica prescelta deve essere redatta in modo congruo e deve essere inerente a problematiche scolastiche e/o di attualità . Qualora si richieda l'intervento di esperti esterni all'Assemblea d'Istituto, bisognerà richiedere la stessa almeno dieci giorni prima per consentirne l'organizzazione amministrativa relativa alle autorizzazioni per l'ingresso degli esperti esterni nella scuola. Gli esperti esterni invitati dovranno essere in possesso di titoli scientifici che ne giustifichino l' invito all'assemblea per un utile arricchimento culturale degli studenti.

4.Gli alunni rappresentanti di classe, hanno facoltà di richiedere l'Assemblea di classe mensile, nel limite di due ore, per dibattere i problemi ad essa inerenti – con domanda scritta, firmata da loro e dai docenti che hanno concesso le ore. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere presentata in Presidenza almeno cinque giorni prima della data prescelta. Giorni e materie devono necessariamente alternarsi.

5. Le assemblee di classe della componente genitori si svolgono, di norma, separatamente per ciascuna classe; per la trattazione di problematiche comuni a più classi, i genitori eletti quali rappresentanti nei rispettivi consigli possono richiedere alla presidenza di riunire contemporaneamente più classi.

Articolo 3

assemblee studentesche straordinarie

1.Eventi eccezionali o particolari ed indifferibili tematiche potranno comportare la convocazione di assemblee straordinarie, in orario non scolastico.

Capo V: Norme sui procedimenti disciplinari

Articolo 1

Organi

1. Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:

a) il singolo docente;

b) il consiglio di classe;

c) il Dirigente e il Commissario.
2.Per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del consiglio di classe e del Commissario, è istituito l'organo interno di garanzia.

Articolo 2

Componenti degli organi e modalità di designazione

1.Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe è convocato con la presenza dei docenti e dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, ed è presieduto dal docente coordinatore di classe. Il docente membro dell'organo interno di garanzia, qualora ne faccia parte, deve assentarsi dalla riunione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare.
2.L'organo interno di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e dai seguenti membri:

- 2 docenti, eletti dal Collegio Docenti;
- 2 studenti eletti dall'Assemblea degli studenti;
- 2 genitori, eletti dal Comitato genitori;
- 1 rappresentante del personale ATA, eletto dall'Assemblea del personale ATA

3.Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola componente.

4. Le funzioni dell'OG sono:

- ✓ controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste o altro...)
- ✓ proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
- ✓ facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- ✓ informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali)

Articolo 3

oggetto

1.Il comportamento degli alunni si deve uniformare ai doveri stabiliti dal regolamento. Ogni eventuale violazione comporta una sanzione disciplinare. Tale sanzione ha finalità educative e mira ad indurre l'alunno alla riflessione sugli aspetti più significativi e preoccupanti dei fatti di cui si è reso responsabile, al fine di ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2.Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate all' infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
3.La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, anche ricorrendo a prove documentali e a testimonianze.

Articolo 4

Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano sanzioni disciplinari che, tenuto conto della situazione personale dello studente, della recidività e/o gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, possono portare all'allontanamento dello studente dalla scuola.
2. In caso di infrazioni disciplinari gravi e/o reiterate derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98, compresi quelli che provochino turbative continuate all'ambiente della classe, della scuola o degli studenti, oppure riguardanti il rispetto e l'onore degli operatori della scuola, si infligge la sanzione dell'allontanamento dalla scuola anche per un lungo periodo. Durante questo periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Le sanzioni di cui sopra sono inflitte dal Consiglio di classe nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

3. Per mancanze disciplinari molto gravi e reiterate che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'Istituzione scolastica; per infrazioni che provochino danni morali, psico-fisici, economici e materiali alla scuola e a tutte le componenti della comunità scolastica (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, etc.), o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato, sarà adottato dal Commissario, su parere del Consiglio di classe, il provvedimento dell'allontanamento dalla scuola per un periodo da stabilire, fino all'allontanamento dalla scuola a tempo indeterminato, durante il quale sarà valutata, insieme alla famiglia e agli operatori del servizio sociale, la soluzione più idonea del problema. Tale provvedimento è preso dal Dirigente Scolastico e Commissario, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe. Sarà cura del Consiglio evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento della scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro.
4.Nei casi più gravi, lo studente può essere allontanato fino al termine delle lezioni, può essere escluso dallo scrutinio finale oppure non ammesso agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.
5. Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. L'allontanamento dalla scuola può essere commutato, qualora ne ricorrano le condizioni, in attività alternative di riparazione del danno e/o dell'offesa arrecata.
6.Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 5

Sanzioni

SANZIONE DISCIPLINARE	MOTIVO	ORGANO COMPETENTE
Ammonizione verbale	a)Ritardi sporadici; b) Mancanze lievi di correttezza anche formale nei rapporti anche interpersonali all'interno della comunità scolastica.	Docente
Ammonizione scritta sul giornale di classe; Comunicazione alla famiglia a cura del coordinatore di classe	a)Assenze e ritardi non giustificati e/o giustificati oltre i tempi stabiliti e reiterati. b)Inosservanza dei doveri di studio. c) Accertata falsificazione della firma. d)Mancanze lievi nell'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti della scuola. f) Mancanze lievi nel rispetto delle strutture, dei sussidi di-dattici, della strumentazione e degli arredi scolastici, con	Docente

	conseguente danneggiamento. g) Mancanze di correttezza anche formale nei rapporti anche interpersonali all'interno della comunità scolastica.	
Sospensione. Divieto di partecipazione alle attività extrascolastiche, comprese visite guidate e viaggi d'istruzione. Comunicazione alle famiglie a cura del coordinatore di classe	a) Mancanze gravi o reiterate di correttezza anche formale nei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica.(per es. uso improprio dell'iphone, cellulare ecc.) b) Comportamenti, atti che offendono la comunità sco-lastica e impediscono la libera espressione del pensiero e delle scelte individuali, e dei valori democratici.	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Dirigente Scolastico e Commissario oltre i 15 giorni
Sospensione. Risarcimento dei danni provocati alle strutture, alla strumentazione, ai sussidi/ ar-redi scolastici. Comunicazione alla famiglia	Mancanze gravi o reiterate nel rispetto e delle strutture, dei sussidi didattici, della strumentazione e degli arredi scolastici, con conseguente danneggiamento	Consiglio di classe fino a 15 giorni; Dirigente Scolastico e Commissario oltre i 15 giorni

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e devono tendere a rafforzare il senso di responsabilità ed il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all' infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Articolo 6 *Atti di bullismo* 1.E' considerata bullistica qualsiasi azione continuativa e persistente che miri deliberatamente a danneggiare qualcuno nonché qualsiasi prepotenza fisica, verbale o psicologica, diretta o indiretta, o qualsiasi sopraffazione o sopruso che prevarichi la dignità di una o più persone anche mediante dicerie, pettegolezzi, calunnie, scritti e che escluda o isoli da un gruppo di pari coetanei o che mediante la sola minaccia di trasmissione telematica di dati sensibili o personali riguardanti una o più persone le costringa ad accettare, anche tacitamente, la prepotenza o a rinunziare in qualsiasi forma alla denunzia del fatto che costituisce bullismo.

2.La sanzione disciplinare che punisce un'azione bullistica è sempre di natura riparatoria - risarcitoria tranne che la stessa costituisca reato; in questo caso il procedimento disciplinare è sospeso sino alla emanazione della sentenza definitiva del Giudice dopo l'accertamento del fatto; l'organo scolastico competente può emanare, cautelativamente, una sanzione disciplinare espulsiva solo quando sussistano il pericolo della reiterazione del reato e l'incolumità delle persone.

3.Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate per una infrazione di tipo bullistico sono in proporzione all'entità della trasgressione commessa. Il Dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti, può, se dal fatto sia derivato un danno all'immagine della Scuola, richiedere al trasgressore il risarcimento del danno.

4.In caso di trasferimento dell'alunno presso un altro Istituto scolastico prima della conclusione del procedimento disciplinare, questo segue il suo corso. All'atto della trasmissione del fascicolo personale dell'alunno alla nuova scuola, dovranno essere inviati anche i documenti riguardanti le sanzioni comminate, a meno che queste non contengano dati sensibili di altre persone. In questo caso si può ricorrere agli omissis.

Articolo 7 *Ricorso all'organo interno di garanzia*

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- 1 presidente (Dirigente scolastico);
- 2 docenti, eletti dal Collegio Docenti;
- 2 studenti eletti dall'Assemblea degli studenti;
- 2 genitori, eletti dal Comitato genitori;
- 1 rappresentante del personale ATA, eletto dall'Assemblea del personale ATA

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola componente. L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste o altro...)
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)

- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali)

1.L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

2.Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.

3.Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.

4.Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le deliberazioni del Comitato, comunque sono valide solo se sono presenti tutti i membri. In caso di assenza per astensione (per conflitto d'interessi nel procedimento in corso) o per altri motivi, di uno o più membri, si nominano in sostituzione.

5.L'astensione di uno o più membri in sede di votazione vale quale voto contrario.

Gli studenti della scuola secondaria superiore come previsto dal Testo Unico, artt.12 e 13 del D.L.vo n.297/94, hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità che salvaguardano l'art.74, comma 3 dello stesso D.L.vo 297/94 , che prevede per lo svolgimento delle lezioni 200 giorni. Pertanto la comunicazione ministeriale del 26 novembre 2003 (prot. N.4733/A3) stabilisce che le giornate riservate alle Assemblee d'Istituto, durante l'orario di lezione, per concorrere pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni devono essere così articolate : a) un numero non superiore a quattro di assemblee d'Istituto aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici,e scientifici, alle quali partecipano esperti regolarmente autorizzati dal Consiglio d'Istituto; b) ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

L'Assemblea di Istituto è richiesta dal Comitato Studentesco o da non meno del 10% degli alunni. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'orario, dell'ordine del giorno - la tematica prescelta deve essere redatta in modo congruo e deve essere inerente a problematiche scolastiche e/o di attualità . Qualora si richieda l'intervento di esperti esterni all'Assemblea d'Istituto, bisognerà richiedere la stessa almeno dieci giorni prima per consentirne l'organizzazione amministrativa relativa alle autorizzazioni per l'ingresso degli esperti esterni nella scuola. Gli esperti esterni invitati dovranno essere in possesso di titoli scientifici che ne giustifichino l' invito all'assemblea per un utile arricchimento culturale degli studenti.

Gli alunni rappresentanti di classe, hanno facoltà di richiedere l'Assemblea di classe mensile, nel limite di due ore, per dibattere i problemi ad essa inerenti – con domanda scritta, firmata da loro e dai docenti che hanno concesso le ore. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere presentata in Presidenza almeno cinque giorni prima della data prescelta. Giorni e materie devono necessariamente alternarsi.

Assemblee studentesche straordinarie

Eventi eccezionali o particolari ed indifferibili tematiche potranno comportare la convocazione di assemblee straordinarie, in orario non scolastico.

Visite guidate e viaggi d'istruzione

- ✓ Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i viaggi connessi ad attività sportive, rientrano, per le loro finalità, tra le attività aggiuntive della scuola e si inseriscono, quindi, nel programma educativo della stessa.
- ✓ Le visite guidate si svolgono nell'ambito di una giornata al di fuori delle strutture scolastiche, con carattere obbligatorio per tutti gli alunni; il Collegio Docenti ha stabilito quattro uscite per classe nell'arco dell'anno scolastico. Dalle visite guidate sono escluse le uscite per l'orientamento.
- ✓ I viaggi sono approvati dal Consiglio di Classe sulla base di una articolata relazione in cui siano indicati gli obiettivi didattici e i nomi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15 alunni) ; è previsto un viaggio d'istruzione in Italia per il biennio fino ad un massimo di 2 giorni; per le terze in Italia fino ad

un massimo di 5 giorni; per le classi quarte in Italia per 5 giorni e quinte un viaggio d'istruzione in Europa fino ad un massimo di 7 giorni. L'adesione degli alunni dovrà essere non inferiore al 50% del totale degli alunni della classe interessata salvo deroghe per casi particolari. I viaggi dovranno essere organizzati , per il triennio, nello stesso periodo per non creare disagio alla didattica. Si rimanda al regolamento specifico per ulteriori chiarimenti.

- ✓ Gli alunni che non partecipano alle uscite didattiche svolgeranno con i docenti a disposizione attività di recupero e/o di approfondimento.

Libertà d'insegnamento

A tutti i docenti è garantita la libertà d'insegnamento, nel rispetto della vigente normativa e delle intrinseche finalità che connotano il Piano dell'Offerta Formativa, deliberato ed adottato dai competenti organi collegiali.

Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è così disciplinata:

a. Durante l'ingresso è demandata al personale ausiliario;

b. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal piano terra), sotto la vigilanza del personale docente ed ausiliario in servizio.

c. durante la permanenza in Istituto, è affidata al personale docente ed ausiliario, nel rispetto delle rispettive funzioni;

d. durante l'intervallo delle lezioni, che è di almeno dieci minuti, i docenti ed il personale ausiliario in servizio vigilano sul comportamento degli studenti, onde evitare che si arrechi offesa alle persone e alle cose.

Responsabilità degli alunni

Gli studenti devono presentarsi in Istituto forniti dell'occorrente per le lezioni della giornata. È proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche. Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati al proprio banco o riscontrati presso il proprio posto. È proibito spargere nelle aule, nei corridoi e negli spazi antistanti l'Istituto carta o rifiuti di qualsiasi genere. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Diritto alla privacy

Ognuno ha diritto alla riservatezza dei propri dati sensibili e personali. Salve le sanzioni previste dal D.l.g.s. n.196/2003; la violazione di tale diritto è punita anche con sanzioni disciplinari nei confronti di tutte le persone componenti della comunità scolastica .

Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

a. in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli docenti interessati, a norma dell'art. 448 del D. Lvo. n. 297/94, che testualmente recita: "il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio";

b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti.

Disciplina degli alunni

Il comportamento degli alunni si deve uniformare ai doveri stabiliti dal regolamento. Ogni eventuale violazione comporta una sanzione disciplinare. Tale sanzione ha finalità educative e mira ad indurre l'alunno alla riflessione sugli aspetti più significativi e preoccupanti dei fatti di cui si è reso responsabile, al fine di ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, anche ricorrendo a prove documentali e a testimonianze. Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano sanzioni disciplinari che, tenuto conto della situazione personale dello studente, della recidività e/o gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, possono portare all'allontanamento dello studente dalla scuola. In caso di infrazioni disciplinari gravi e/o reiterate derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98, compresi quelli che provochino turbative continuate all'ambiente della classe, della scuola o degli studenti, oppure riguardanti il rispetto e l'onore degli operatori della scuola, si infligge la sanzione dell'allontanamento dalla scuola anche per un lungo periodo. Durante questo periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Le sanzioni di cui sopra sono inflitte dal Consiglio di classe nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori. Per mancanze disciplinari molto gravi e reiterate che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'Istituzione scolastica; per infrazioni che provochino danni morali, psico-fisici, economici e materiali alla scuola e a tutte le componenti della comunità scolastica (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, etc.), o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato, sarà adottato dal Commissario, su parere del Consiglio di classe, il provvedimento dell'allontanamento dalla scuola per un periodo da stabilire, fino all'allontanamento dalla scuola a tempo indeterminato, durante il quale sarà valutata, insieme alla famiglia e agli operatori del servizio sociale, la soluzione più idonea del problema. Tale provvedimento è preso dal Dirigente Scolastico e Commissario, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe. Sarà cura del Consiglio evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento della scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro. Nei casi più gravi, lo studente può essere allontanato fino al termine delle lezioni, può essere escluso dallo scrutinio finale oppure non ammesso agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi. Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. L'allontanamento dalla scuola può essere commutato, qualora ne ricorrano le condizioni, in attività alternative di riparazione del danno e/o dell'offesa arrecata. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

La valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale ; nel secondo biennio e nell'ultimo anno essa concorre alla media dei voti per l'assegnazione del credito scolastico. La valutazione tiene conto del comportamento degli alunni sia all'interno della Scuola durante il normale orario delle lezioni, sia

durante le attività extracurriculari (visite guidate, viaggi, progetti ecc.) sia negli spazi e tempi connessi alla frequenza dell'attività scolastica.

La valutazione sul comportamento degli studenti determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Il voto di condotta, viene attribuito in base ai seguenti criteri:

- Rispetto degli altri e dell'ambiente
- Rispetto delle regole
- Partecipazione alle attività di classe e di Istituto
- Frequenza

La tabella, con gli indicatori, inserita anche nel POF, è la seguente :

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

	INDICATORI	LIVELLI	Voto assegnato
1. Rispetto degli altri e dell'ambiente	a) Rispetta gli altri e i loro diritti, le diversità, l'identità e la dignità dei ruoli	Comportamento irreprensibile e responsabile… 10 Comportamento irreprensibile e collaborativo …9 Assenza di richiami verbali e/o note scritte …8 Presenza di richiami verbali… 7 Presenza di richiami verbali , note scritte e sospensioni (max 3 giorni) …6 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg. …5	_____

	b) rispetta gli ambienti, le strutture e i materiali della scuola	Comportamento irreprensibile e responsabile …10 Comportamento irreprensibile e collaborativo …9 Assenza di richiami verbali e/o note scritte …8 Presenza di richiami verbali…7 Presenza di richiami verbali , note scritte e sospensioni (max 3 giorni) …6 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg. …5	_____
2. Rispetto delle regole	c) osserva il regolamento dell'Istituto e le disposizioni vigenti nella scuola.	Comportamento irreprensibile e responsabile …10 Comportamento irreprensibile e collaborativo …9 Assenza di richiami verbali e/o note scritte …8 Presenza di richiami verbali …7 Presenza di richiami verbali , note scritte e sospensioni (max 3 giorni) …6 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg. …5	_____
3. Partecipazione alle attività di classe e di Istituto	d) segue con attenzione le proposte didattiche curriculari ed extracurriculari e partecipa alle attività di classe e di Istituto	Comportamento irreprensibile e responsabile …10 Comportamento irreprensibile e collaborativo …9 Assenza di richiami verbali e/o note scritte …8 Presenza di richiami verbali …7 Presenza di richiami verbali , note scritte e sospensioni (max 3 giorni) …6 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg. …5	_____
4. Frequenza	e) Assenze, ritardi e/o uscite anticipate , fatte salve le deroghe	Esemplare <25 ore a quadrimestre …10 Assidua < 40 ore a quadrimestre …9 Regolare < 50 ore a quadrimestre …8 Generalmente regolare < 65 ore a quadrimestre …7 Discontinua < 80 ore a quadrimestre …6 Sporadica > 100 ore a quadrimestre …5	_____

NOTA BENE
Il voto di condotta scaturisce dalla media di 4 indicatori

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari individuate , è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola costituito a norma dell'art. 30. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui

confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare, che può essere anche una attività a favore della comunità scolastica. Tale decisione, definitiva, è subito comunicata allo studente interessato.

Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.
Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.
La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.
Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le deliberazioni del Comitato, comunque sono valide solo se sono presenti tutti i membri. In caso di assenza per astensione (per conflitto d'interessi nel procedimento in corso) o per altri motivi, di uno o più membri, si nominano in sostituzione.

L'astensione di uno o più membri in sede di votazione vale quale voto contrario.

Dirigente Scolastico

E' il rappresentante legale della Scuola

Contratti di prestazione d'opera(art.33 del D.I. 44/2001)

con esperti per particolari attività, insegnamenti e corsi PON.

Criteri generali :

1. La Scuola stipula contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività comprese quelle negoziali ed insegnamenti assicurando trasparenza nelle procedure.
2. I contratti di prestazione d'opera per l'insegnamento hanno l'obiettivo di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, l'attuazione dei PON nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca, di sperimentazione e aggiornamento.
3. Il contraente deve essere in possesso di competenze in relazione ai compiti da assegnare presentando il relativo curriculum dal quale si evincano le competenze professionali acquisite e titoli valutabili.
4. fra le opzioni valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale esperto, in servizio nella propria scuola.
5. Il compenso massimo può essere ad ora o forfettario tenendo presente il CCNL e/o il compenso specifico previsto dal progetto.
6. per alcune prestazioni può essere previsto il solo rimborso spese.
7. per gli incarichi fiduciari di responsabile alla sicurezza, responsabile privacy etc. saranno assegnati dal Dirigente.

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali:

Composizione, durata ed attribuzioni

La presente parte del Regolamento è finalizzata a dare agli studenti ed alle famiglie le informazioni essenziali sugli organi di gestione democratica della scuola, sia per la corretta individuazione degli interlocutori istituzionali cui rappresentare specifici problemi, esigenze e proposte di iniziative, sia per il corretto esercizio dei diritti e dei doveri scolastici, i quali sono fissati anche dalle attribuzioni, dalle scelte e dalle valutazioni dei suddetti organi.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a tre giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con avviso - contenente gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale - diretto ai singoli membri.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze ed opera in forma coordinata con gli altri 00. CC.

Convocazione del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

Il Collegio dei docenti

È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto a qualunque titolo.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.

È presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha le seguenti competenze:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio d'Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione e di aggiornamento;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto ed i componenti del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni: esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni.

Il Consiglio di Classe

- ✓ È composto da tutti i docenti di ogni singola classe che vi operano a qualunque titolo, nonché da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti stessi;
- ✓ È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato che sia membro del consiglio. Ha il compito:
- ✓ di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad eventuali altre iniziative;
- ✓ di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- ✓ esercitare le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonché quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni, vanno esercitate con la sola presenza dei docenti.

Programmazione

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, coordinandosi inoltre con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Commissario deve avvenire mediante affissione, a cura del Dirigente Scolastico, in apposito albo d 'Istituto, della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 (Otto) giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 (dieci) giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salva contraria richiesta dell'interessato.

Rapporti Scuola - Famiglie

La collaborazione attiva e la partecipazione assidua delle famiglie alle iniziative dell'Istituto, nonché la continuità del rapporto con i docenti, sono fondamentali ai fini dell'attività scolastica degli alunni. Tale collaborazione è favorita e concretizzata attraverso:

- l'attività del docente coordinatore di ogni classe. Tale docente svolge funzione di raccordo tra tutti i docenti del Consiglio di Classe, gli alunni, le famiglie ed il Dirigente Scolastico, segnalando

tempestivamente, per gli interventi opportuni, qualunque problema incida negativamente sull'andamento o sul rendimento della classe o dei suoi alunni;

- ciascun docente riceve genitori previa appuntamento concordato con congruo anticipo. Nell'ultimo mese di scuola il ricevimento dei genitori viene sospeso.
- l'invio di comunicazioni scritte, da parte dell'Istituto, in tutti i casi previsti dalla norma o richiesti dal docente coordinatore del Consiglio di classe;
- la partecipazione dei genitori alle periodiche attività del Consiglio di Classe, escluse le riunioni del Consiglio di Classe che riguardino la valutazione degli alunni;
- la richiesta al Dirigente Scolastico della convocazione del Consiglio su specifici problemi;
- la facoltà dei genitori di costituirsi in assemblea . Tali assemblee: possono essere di sezione, di classe o di Istituto. In tale ultimo caso, in relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele; sono convocate, su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure da una maggioranza di genitori;

il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno;

- all'assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.
- l'attività del docente coordinatore di ogni classe.

Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.

Funzionamento della biblioteca – laboratori scientifici- aule speciali

La biblioteca dell'Istituto, i laboratori scientifici e le aule speciali favoriscono l'integrazione dell'insegnamento ed offrono agli studenti la possibilità di ampliare, approfondire la loro cultura e di effettuare tutte le esercitazioni programmate.

E' previsto un responsabile sub-consegnatario rispettivamente per i laboratori scientifici e le aule speciali.

Il funzionamento dei laboratori scientifici e delle aule speciali viene, all'inizio dell'anno scolastico, opportunamente disciplinato, per un razionale e proficuo utilizzo degli stessi.

Personale ATA

Il personale amministrativo ed ausiliario effettua un turno continuativo di lavoro di sei ore. Per garantire la presenza del personale ausiliario durante le riunioni degli organi collegiali o per esigenze di carattere didattico - amministrativo, l'orario di servizio del personale ausiliario può essere modificato, previo preavviso, nel rispetto della normativa che disciplina il rapporto di lavoro.

I collaboratori scolastici devono indossare divisa con targhettino in cui è indicato nome e ruolo.

L 'eventuale allontanamento, per giustificati motivi, dal posto di lavoro, durante l'orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzato.

Modifiche Regolamento
Eventuali modifiche da apportare al presente regolamento dovranno essere approvate dal Collegio dei Docenti.
Con l'approvazione del presente *Regolamento* cessano di aver efficacia tutte le precedenti deliberazioni o regolamentazioni concernenti le materie disciplinate.
Qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata per iscritto al Dirigente Scolastico con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o soppressioni richieste.
Le proposte possono essere presentate dalle varie componenti del Liceo Scientifico e da ogni membro della comunità scolastica.
Il presente Regolamento varrà a partire dal presente anno scolastico 2015/16

Padula,_____ *LA DIRIGENTE SCOLASTICA*

Prof.ssa Liliana Ferzola

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Regolamento aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*(GU n. 293 del 18-12-2007)*

Art. 1 *(Vita della comunità scolastica)*

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia, con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art.2 *(Diritti)*

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni delle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10.I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 *(Doveri)*

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti Sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 *(Disciplina)*

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del

danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".

Art. 5 *(Impugnazioni)*

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un

rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".

Art. 5-bis *(Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola)*

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità

Art. 6*(Disposizioni finali)*

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Il presente regolamento e i documenti fondamentali dell'istituzione scolastica sono affissi all'Albo.

Il presente decreto, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi . È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.